

AC 1194

Ddl di conversione del decreto-legge 1 giugno 2023 , n. 61 recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

PREMESSA

Il decreto legge 61/2023 (cd Decreto Alluvione) interviene per integrare le norme adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza con disposizioni ulteriori, volte a sostenere i cittadini e le imprese colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane. In tal senso sarebbe innanzitutto utile, analogamente a quanto occorso nelle precedenti emergenze, **perimetrare l'ambito di applicazione della norma**, inserendo in testa al provvedimento un articolo che ne chiarisca l'ambito di applicazione attraverso l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari ricadenti nei territori elencati dall'Allegato 1. In questo modo sarà possibile meglio indirizzare le previsioni (sostegni e snellimenti di procedure) verso i soggetti effettivamente colpiti dagli eventi in parola, i quali risultino come danneggiati a seguito della dichiarazione di inagibilità o inabilità degli edifici destinati ad uso abitativo e/o allo svolgimento delle attività economiche.

Nell'apprezzare le norme finalizzate a sostenere le aree interessate dalla recente emergenza, si ritiene necessario introdurre alcune modifiche e integrazioni, al fine di rendere effettivo tale sostegno e di favorire una pronta ripresa economico sociale nei territori alluvionati. Di seguito, articolate per argomenti, si riportano le principali osservazioni e le proposte emendative.

- È innanzitutto necessario **incrementare il fondo per le emergenze nazionali** di cui all'art. 18, prevedendo uno stanziamento per le spese di somma urgenza sostenute dai Comuni, quali pulizie, ripristino viabilità, smaltimento, auto spurgo. L'incremento del fondo è indispensabile per **assicurare, nelle more di una più completa rilevazione dei fabbisogni, un rapido reintegro delle somme pagate dagli enti locali colpiti dall'alluvione**, che hanno dovuto anticipare ingenti somme per le necessità di immediato intervento durante e immediatamente dopo gli eventi alluvionali, subendo al contempo rilevanti perdite di entrate proprie.
- Occorre quindi introdurre, in analogia con le emergenze pregresse, un **norma che permetta di fornire un sostegno alle perdite di gettito connesse all'inagibilità dei fabbricati** e ai maggiori oneri connessi alle urgenze determinate dall'alluvione, cui i Comuni delle aree colpite sono attualmente esposti. Si stima che per il solo ristoro delle esenzioni IMU da riconoscere agli immobili dichiarati inagibili il mancato gettito per i Comuni è stimato in complessivi 175 milioni di euro, così suddivisi:
 - IMU per la parte residua dell'anno 2023 euro 35 milioni
 - IMU per la parte 2024 60 milioni
 - TARI per la parte residua 2023 30 milioni
 - TARI per la parte 2024 50 milioni
- È anche indispensabile definire norme che facilitino **l'utilizzo dello strumento dello smart working per il personale dei Comuni colpiti dall'alluvione** nonché consentire loro di **assumere personale in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010 per gestire la fase straordinaria di gestione dell'emergenza**. Le medesime previsioni relative al ricorso a forme flessibili di lavoro sarebbe auspicabile fossero disposte **anche in favore dei per i Comuni che intervengono a supporto dei Comuni colpiti** ai sensi dell'ordinanza di protezione Civile n. 997 e n. 992, per lo svolgimento delle attività di continuità amministrativa e per le numerosissime attività tecniche e procedure amministrative connesse alla gestione dell'emergenza.



- Occorre prevedere anche **l'esenzione dai tributi immobiliari per gli immobili riconosciuti inagibili; in assenza dell'esenzione i contribuenti dovrebbero riprendere i pagamenti al 1 settembre** anche in situazione di persistenza dell'inagibilità. **A tale previsione si accompagna il ristoro dell'IMU per di fornire un sostegno alle perdite di gettito** connesse all'inagibilità dei fabbricati e ai maggiori oneri connessi alle urgenze determinate dall'alluvione, cui i Comuni delle aree colpite sono attualmente esposti.
- Inoltre, gli eventi calamitosi comportano gravi **scompensi nella gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti**, che si propone di **trattare in analogia con quanto attivato in precedenti eventi calamitosi con meccanismi di compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese** registrate presso ciascun comune.
- In merito al personale e all'organizzazione, di cui all'art. 4, il provvedimento in esame inserisce la **partecipazione alle procedure concorsuali** all'interno della disposizione che sospende i termini procedimentali, bloccando di fatto fino al 31 agosto tutti i concorsi pubblici sull'intero territorio nazionale. Ad avviso di Anci la misura appare eccessiva, tenuto conto del progressivo ripristino dei collegamenti stradali e della possibilità di presentare le istanze in forma telematica. Non solo; si pone in particolare l'esigenza di consentire ai Comuni alluvionati la possibilità di acquisire prima possibile le professionalità utili a fronteggiare l'emergenza. Si propone dunque di eliminare all'interno del comma 1 il riferimento: *"e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali"*. Di conseguenza, deve essere eliminato il comma 4. In subordine, andrebbe chiarito che se un iscritto dichiara l'impossibilità a partecipare alle prove l'Amministrazione stabilisce la prova di recupero, anche in remoto, previa verifica della condizione segnalata (per esempio presso l'ufficio viabilità del Comune di residenza), in modo da contemperare i diritti di chi risiede in zone ancora isolate con la necessità di portare a termine le selezioni in tempi congrui. *Si segnala per inciso, in materia di concorsi, la necessità di correggere il DDL di conversione del decreto n. 44 che di fatto impedisce agli enti di disporre delle graduatorie per i loro fabbisogni successivi e li costringe di volta in volta ad attivare procedure selettive identiche a quelle precedenti. Infatti il numero 2) della lettera a) dell'articolo 1 bis introduce un limite massimo dei candidati idonei pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando. Si prevede inoltre che, nel rispetto del suddetto limite, l'amministrazione possa procedere allo scorrimento della graduatoria solo in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione. In questo modo gli uffici si troveranno spesso sguarniti, vista la frequenza da un lato delle uscite di personale e la complessità, dall'altro, delle procedure concorsuali; è necessario perciò ripristinare le previgenti modalità d'uso delle graduatorie, per ragioni evidenti di funzionalità minima degli enti.*
- Sempre in materia di personale è indispensabile integrare il comma 5 con un esplicito riconoscimento ai Comuni di cui all'Allegato 1 della **possibilità di derogare al tetto del personale flessibile**, al fine di fronteggiare l'emergenza.
- Il comma 7 andrebbe modificato in modo da concedere ai Comuni di cui all'Allegato 1 la facoltà di chiedere una **proroga di alcuni mesi con riferimento alle scadenze PNRR** inserite negli accordi con i rispettivi ministeri, nel rispetto dei termini massimi stipulati con l'Unione Europea.
- Rispetto alle **procedure di spesa/di affidamento di cui all'art. 19**, si condivide la previsione dell'articolo 19, comma 1, in base alla quale in caso di **somma urgenza**



relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Ciò premesso, con riferimento alle fattispecie di somma urgenza nell'ambito della protezione civile si ritiene **opportuno ribadire la facoltà di derogare all'articolo 191, comma 3, TUEL**, così come già disposto dall'art. 3 della Ordinanza di Protezione civile n. 992, in modo da fugare ogni incertezza rispetto alla perdurante validità della stessa deroga (anche se il comma 11 dell'articolo 140 potrebbe essere considerata di per sé sufficiente a tal fine...). Si propone inoltre di precisare in questa sede se la deroga in esame riguarda i soli termini procedurali oppure la necessità stessa del riconoscimento del debito nelle modalità previste dall'articolo 194. Questa seconda opzione appare maggiormente corretta per ragioni anzitutto di natura formale, alla luce della genericità della deroga contenuta nella ordinanza 992: del resto l'ordinanza 992 laddove ha voluto derogare ai soli termini l'ha precisato espressamente. Sul piano sostanziale, la non necessità del riconoscimento del debito nei casi legati ai presupposti della protezione civile renderebbe più rapido e tassativo il percorso di superamento della fase di emergenza, come auspicato dal mondo delle autonomie. Si ritiene infatti che la procedura prevista dagli articoli 191, comma 3, e 194 sia tutto sommato pleonastica laddove i presupposti della somma urgenza siano già certificati dagli organi della protezione civile. La precisazione andrebbe apportata all'interno dell'art. 140, comma 6, del nuovo Codice dei contratti. Preme, in ogni caso, disporre **l'estensione della fattispecie di somma urgenza anche alle procedure di riconoscimento del debito di cui all'art. 191, comma 3 del TUEL e il rinvio di alcuni mesi della applicazione del Codice dei contratti** nei Comuni di cui all'Allegato 1, in quanto il recepimento delle nuove procedure non è compatibile con la situazione di grave emergenza in cui si trovano tali enti in questi giorni, gestendo numerosissime procedure di somma urgenza. Si tratta di una breve proroga, ferma restando l'opportunità di transitare prima possibile all'impianto del nuovo Codice.

In conclusione, si segnalano alcune richieste urgenti (non oggetto di emendamenti):

- **l'inserimento delle spese di personale flessibile assunto negli enti alluvionati tra quelle da considerare ai fini di una CONGRUA QUANTIFICAZIONE dei contributi destinati alla emergenza;**
- **l'erogazione dell'80 % del Fondo di solidarietà comunale – FSC 2023 (art. 1 c. 380 L. 228/2012) A TUTTI I COMUNI ALLUVIONATI viste le enormi necessità di cassa.**



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Ambito di applicazione)

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente articolo:

“Art. 01

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.”

Motivazione

Al fine di assicurare un più efficiente orientamento degli interventi di sostegno derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, la norma proposta perimetra in modo esplicito gli interventi di sostegno a favore dei soggetti direttamente danneggiati, salve le disposizioni per le quali sia espressamente indicata una diversa platea di beneficiari.

2. ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DI ALTRI COMUNI CHE SONO STATI COLPITI DALL'ALLUVIONE

Art. 1


(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

All'allegato 1 del presente decreto sono aggiunti i seguenti Comuni:

Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Camugnano, Casalecchio, Castel di Casio, Castelguelfo, Castenaso, Dozza, Granarolo Emilia, Malalbergo, Marzabotto, Minerbio, Monte San Pietro, Ozzano, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere la validità delle proroghe e dei benefici anche ai cittadini residenti in altri Comuni che risultano colpiti dall'alluvione.



3. PERIMETRAZIONE DELLE SOSPENSIONI RISPETTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 4

(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

All'articolo 4, comma 1, le parole "e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali" sono soppresse;

Motivazione

Il decreto ha incluso i termini per le domande di partecipazione alle procedure concorsuali all'interno della disposizione che sospende i termini procedurali, determinando una sospensione di fatto fino al 31 agosto di tutti i concorsi pubblici banditi da tutte le pubbliche amministrazioni sull'intero territorio nazionale. Si tratta di una misura sproporzionata, tenuto conto del progressivo ripristino dei collegamenti stradali e della possibilità di presentare le istanze in forma telematica.

Tale previsione, inoltre, è in contrasto anche con l'esigenza dei Comuni alluvionati di procedere il più rapidamente possibile al reclutamento di nuovo personale da impiegare nella gestione dell'emergenza. Si propone dunque di eliminare all'interno del comma 1 il riferimento: "e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali".

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

4. SEMPLIFICAZIONE MODALITA' PROCEDURE CONCORSUALI PER ZONE ALLUVIONE

Art. 4


(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

All'articolo 4, sopprimere l'ultimo periodo del comma 4.

In subordine

All'articolo 4, al comma 4, primo periodo dopo le parole "prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero" aggiungere le seguenti parole "anche in modalità telematica" e dopo le parole "per condizioni di oggettiva" aggiungere le parole "e documentata".

Motivazione



L'emendamento ha la finalità di non aggravare la partecipazione alle procedure concorsuali dei candidati residenti o domiciliati nei territori colpiti dall'alluvione.

5. PERSONALE (SMART WORKING E ASSUNZIONI FLESSIBILI)

Art. 4

(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

All'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente

“A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di Comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'art. 4 dell'OCDCPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire in deroga alle norme vigenti, l'utilizzo dello strumento dello smart working per il personale dei Comuni colpiti dall'alluvione nonché di assumere personale in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010 per gestire la fase straordinaria di gestione dell'emergenza.

Si chiede anche di consentire il ricorso a forme flessibili di lavoro per i Comuni che intervengono a supporto dei Comuni colpiti ai sensi dell'ordinanza di protezione Civile n. 997 e n. 992 per supportare gli Enti colpiti nelle numerosissime attività tecniche e amministrative connesse alla gestione dell'emergenza.

6. PNRR PER ZONE ALLUVIONATE

Art. 4

(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione)

All'articolo 4, comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:

“Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'Allegato 1 e alle relative unioni di Comuni, Province e Città metropolitana, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea”.

7. SCUOLA

Art. 5.

(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)



Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "istituzioni scolastiche" inserire le parole "statali e paritarie"

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "istituzioni scolastiche" inserire le parole "statali e paritarie"

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche" inserire le parole "statali e paritarie"

Conseguentemente all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole "istituzioni scolastiche" inserire le parole "statali e paritarie"

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 5 anche alle scuole paritarie che al momento non risultano ricomprese dalla norma.

8. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI

Art. 15

(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)

Al comma 1, dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sostituire le parole "possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati" con il seguente periodo "possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma"

Dopo le parole "25 maggio 2023" sostituire le parole "secondo il" con le parole "tenendo conto del"

Dopo le parole "nel mese di aprile 2023" aggiungere le parole "e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio"

Motivazione

L'emendamento è volto a rendere compatibile con le normative generali la previsione volta a sostenere enti di gestione che non abbiano potuto effettuare le loro prestazioni in conseguenza dell'emergenza alluvionale. Ritenendo contrastante con la normativa contabile e fiscale vigente l'imposizione, agli enti locali, di effettuare pagamenti per servizi non resi, la nuova formulazione proposta permette agli enti di prevedere un contributo per ristorare le imprese esercenti i servizi delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza alluvionale. Oltre a questo, l'emendamento risolve una contraddizione presente nel testo del comma che prevede sia il ristoro per le attività non svolte sia un accordo per la riconversione delle stesse.



Per eliminare tale ambiguità, il testo proposto esplicita che il contributo può essere erogato solo in assenza di accordi che abbiano riconvertito i servizi non erogati in altra forma.

9. RIPRISTINO DELLA VIABILITA'

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

Interventi urgenti per il ripristino della viabilità

Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

Motivazione

L'emendamento prevede lo stanziamento di un fondo di 600 milioni di euro per l'anno in corso da destinare agli interventi urgenti di ripristino della viabilità comunale, della Città Metropolitana e provinciale delle aree interessate alla alluvione.

10. DOTAZIONE FONDO EMERGENZE NAZIONALI

Art. 18.

(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle parole "1 miliardo"*
- b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti."

Motivazione

L'incremento del fondo è indispensabile per assicurare, nelle more di una più completa rilevazione dei fabbisogni, un rapido reintegro delle somme pagate dagli enti locali colpiti dall'alluvione, che hanno dovuto anticipare ingenti somme per le necessità di immediato



intervento durante e immediatamente dopo gli eventi alluvionali, subendo al contempo rilevanti perdite di entrate proprie. Si stima che per il solo ristoro delle esenzioni IMU da riconoscere agli immobili dichiarati inagibili il mancato gettito per i Comuni è stimato in complessivi 175 milioni di euro, così suddivisi:

- *IMU per la parte residua dell'anno 2023 euro 35 milioni*
- *IMU per la parte 2024 60 milioni*
- *TARI per la parte residua 2023 30 milioni*
- *TARI per la parte 2024 50 milioni*

11. TEMPISTICA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 19

(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

All'articolo 19, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. I comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 150 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

2-ter. I comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono applicare il Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1° ottobre 2023."

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 2-bis, mira ad estendere la fattispecie di somma urgenza anche alle procedure di riconoscimento del debito di cui all'art. 191, comma 3 del TUEL. L'emendamento di cui al comma 2-ter, mira a rinviare l'entrata in vigore del Codice dei contratti al 1° ottobre 2023.

12. PROROGHE DI TERMINI

Art. 20

(Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

All'articolo 20, aggiungere infine i seguenti commi:

4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle



funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate”.

8. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi”.

9. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023”

10. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.

11. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre”.

12. “Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario”.

13. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, è prorogato di 60 giorni”.

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 5, mira a consentire l'utilizzo della quota libera dell'avanzo in deroga all'art. 187, comma 2 del TUEL e p.c. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011

L'emendamento di cui al comma 6, mira a consentire l'utilizzo delle anticipazioni di cassa in deroga all'art. 187, comma 3 bis del TUEL.



L'emendamento di cui al comma 7, mira alla creazione di un fondo per le spese legate all'emergenza simile al "fondone Covid" (Art. 106 DL 34/2020 Istituzione del fondo funzioni fondamentali).

L'emendamento di cui al comma 8, proroga di 6 mesi i termini per il Fondo Investimenti RSO (art. 1 co.134 e ss Legge 145/2018)

L'emendamento di cui al comma 9, proroga i termini per la Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL al 30 novembre 2023.

L'emendamento di cui al comma 10, proroga il termine per il bilancio consolidato enti locali (Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011) al 31 dicembre 2023.

L'emendamento di cui al comma 11, proroga il Dup 2024-2026 al 15 novembre.

L'emendamento di cui al comma 12, mira alla sospensione della verifica dei pagamenti >5.000 € articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'emendamento di cui al comma 13, ha la finalità di prorogare il termine per la redazione del conto degli agenti contabili interni.

13. ESENZIONE FABBRICATI INAGIBILI E CONTRIBUTO RIFIUTI

Dopo l'articolo X introdurre il seguente:

"Art. X-bis

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il **30 settembre 2023**, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno **di imposta 2024**. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal **15 maggio 2023** e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il **31 dicembre 2024**. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il **31 agosto 2023**, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a



concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Motivazione

La norma proposta permetta l'esenzione dai tributi immobiliari per gli immobili riconosciuti inagibili; in assenza dell'esenzione i contribuenti dovrebbero riprendere i pagamenti al 1° settembre anche in situazione di persistenza dell'inagibilità. A tale previsione si accompagna il ristoro dell'IMU per fornire un sostegno alle perdite di gettito connesse all'inagibilità dei fabbricati e ai maggiori oneri connessi alle urgenze determinate dall'alluvione, cui i Comuni delle aree colpite sono attualmente esposti.

Nell'attuale configurazione degli interventi a sostegno delle conseguenze dell'alluvione del maggio 2023, infatti, non è prevista l'esclusione dal prelievo da imposte dirette e da IMU per i fabbricati risultati inagibili. Ne consegue che allo scadere delle sospensioni dei termini di pagamento i relativi possessori dovrebbero pagare i tributi immobiliari senza specifici abbattimenti. Nel caso dell'IMU questo comporterebbe, per gli immobili inagibili, il pagamento del 50% dell'imposta, con onere a carico del possessore e con perdita di gettito a carico del Comune per la parte abbattuta in applicazione delle norme ordinarie di regolazione dell'IMU.

Inoltre, gli eventi calamitosi comportano gravi scompensi nella gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono fronteggiati dal dispositivo del comma 3, in analogia con quanto attivato in precedenti eventi simili.